

NOTA SINTETICA DA CONSEGNARE AL CLIENTE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

La presente nota è volta ad illustrare le caratteristiche principali della copertura assicurativa abbinata al Contratto (come di seguito definito)

Assicurato: il Cliente persona fisica che ha validamente aderito alla Polizza sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione ovvero la Persona Designata in caso di Cliente persona giuridica

Assicuratore: CACI Life Limited e CACI Non -Life Limited, sede legale in Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda.

Beneficiario: il Contraente.

Cliente: qualunque persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto.

Contraente: FGA CAPITAL SPA, con sede legale in Corso Giovanni Agnelli 200 –Torino, che stipula la presente Polizza per conto degli Assicurati.

Contratto Collettivo: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato dal Contraente con l'Assicuratore.

Contratto: il contratto di finanziamento con il quale il Contraente concede in prestito al Cliente una somma predeterminata di importo massimo pari ad Euro 50.000 (cinquantamila), che dovrà essere restituita secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata compresa tra 6 e 48 mesi, eventualmente comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Rata Finale Residua (R.F.R.), al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza.

Persona Designata: nel caso di Cliente persona giuridica, la persona fisica che sottoscrive per conto di quest'ultima la Dichiarazione di Adesione e in relazione alla quale sono determinati gli eventi assicurati.

Coperture assicurative:

Prestazioni in caso di Decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicuratore si impegna a corrispondere al Beneficiario, una somma pari al debito residuo in linea capitale, comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Rata Finale Residua (R.F.R.), risultante alla data del decesso, calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto. Non sarà indennizzato l'ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate a tale data.

Prestazioni in caso di Perdita di Impiego: nel caso in cui si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dell'Assicurato, l'Assicuratore si impegna a corrispondere al Beneficiario - per ogni mese di durata del Sinistro e con un limite massimo di 18 mesi per l'intera durata dello stato di Disoccupazione - una somma pari alla rata mensile comprensiva di capitale e di interessi, con esclusione della Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Rata Finale Residua (R.F.R.), dovuta dall'Assicurato al Contraente in tale periodo secondo l'originale piano di ammortamento previsto dal Contratto.

Nel caso in cui l'Assicurato dovesse ricorrere al rifinanziamento della Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Rata Finale Residua (R.F.R.), potrà continuare a beneficiare della copertura assicurativa per il caso di Perdita di Impiego, secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Polizza, a condizione che il diritto all'Indennizzo sia sorto nel periodo compreso fra la data della richiesta iniziale di finanziamento e la data della successiva richiesta di rifinanziamento.

Prestazioni in caso di Ricovero Ospedaliero: in caso di Sinistro dal quale derivi il Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato, l'Assicuratore si impegna a corrispondere al Beneficiario per ogni mese di durata del Sinistro, una somma pari alla rata mensile comprensiva di capitale e di interessi, con esclusione della Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Rata Finale Residua (R.F.R.), dovuta dall'Assicurato al Contraente secondo l'originale piano di ammortamento previsto dal Contratto. Nel caso in cui l'Assicurato faccia richiesta di rifinanziamento della Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Rata Finale Residua (R.F.R.), potrà continuare a beneficiare della copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero, secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Polizza, a condizione che il diritto all'Indennizzo sia sorto nel periodo compreso fra la data della richiesta iniziale di finanziamento e la data della successiva richiesta di rifinanziamento.

Esclusioni:

E' escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato da:

- malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della Data di Decorrenza e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio dell'Assicurato o atti di autolesionismo dell'Assicurato e, se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
- infezione da virus HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS), o sindromi o stati assimilabili;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa relative alla Perdita di Impiego:

Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Perdita di Impiego se:

- l'Assicurato, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione nel caso di modifica della posizione lavorativa, non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- alla Data di Decorrenza l'Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita di Impiego, messa in cassa integrazione guadagni straordinaria o mobilità, o comunque gli erano note circostanze tali da far oggettivamente prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- la Perdita di Impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
- la Perdita di Impiego sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- la Perdita di Impiego è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo
- e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell'interruzione di un rapporto di collaborazione a progetto;
- l'Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all'estero, salvo che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; o comunque nel caso in cui l'Assicurato abbia un contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana.
- l'Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- l'Assicurato non si è iscritto nelle liste di collocamento (o non sia iscritto negli elenchi anagrafici sostitutivi delle stesse con lo status di disoccupato), salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità e di cassa integrazione guadagni straordinaria (casi per i quali la copertura assicurativa è operante);
- l'Assicurato percepisce il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall'Indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero;
- l'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova;

Nessun Indennizzo è dovuto se l'Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dall'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Perdita di Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato e/o la Persona Designata è Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore.

Sono esclusi dalla copertura per il caso di Ricovero Ospedaliero:

Sono esclusi dall'oggetto della presente copertura assicurativa i casi di Ricovero Ospedaliero causati da:

- conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della Data di Decorrenza e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- Infortuni o Malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
- Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, inclusi gli stati di stress;
- interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura;
- qualsiasi condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
- le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d'Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici.

Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dall'Art.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Ricovero Ospedaliero se, al momento del Sinistro, l'Assicurato e/o la Persona Designata è Lavoratore Dipendente di Ente Privato.

Adesione al Contratto Collettivo: L'adesione si intende perfezionata con la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione e di buono stato di salute. Contestualmente a tale accettazione, verrà consegnata all'Assicurato tutta la documentazione relativa al Contratto Collettivo che ai sensi di legge dovrà essergli fornita.

Decorrenza e durata delle coperture assicurative: Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla Polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi: (i) la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione ovvero (ii) l'erogazione del finanziamento oggetto del Contratto, sempre che sia stato pagato il Premio.

La copertura assicurativa ha una durata pari a quella del Contratto e cessa di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto come ivi prevista; ovvero (ii) all'estinzione anticipata del finanziamento oggetto del Contratto; o (iii) alla risoluzione anticipata del Contratto, anche per inadempimento dell'Assicurato; (iv) al raggiungimento da parte dell'Assicurato del 75esimo anno di età; (v) al pagamento del capitale assicurato nel caso di Morte dell'Assicurato.

Capitale massimo liquidabile: l'Indennizzo non può eccedere per ciascun Assicurato in relazione a tutti i Contratti di Finanziamento che siano pendenti tra l'Assicurato e il Contraente al momento del Sinistro il maxsimale di:

- € 50.000 in caso di Decesso; ed
- € 1.500 mensili in caso di Perdita di Impiego o Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di 18 Indennizzi mensili nel corso della durata di ciascuna copertura assicurativa.